

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1999, n. 58

**Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 18
"Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano."**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 «Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano»

1. Nel comma 3 dell'articolo 2 le parole: «legge regionale 27 marzo 1973, n. 10» sono sostituite dalle parole: «legge regionale 9 settembre 1999, n. 39».

2. Il comma 4 dell'articolo 2 è così sostituito:

«4. Qualora gli interventi riguardino la realizzazione di infrastrutture per le imprese artigiane di autotrasporto, i contributi di cui al comma 1 concorrono, per la parte ad essa relativa, anche nella spesa per la realizzazione di impianti e manufatti indispensabili per l'uso comune degli stessi. Tali contributi sono concessi nella misura del cinquanta per cento della spesa ammissibile; l'importo del contributo non potrà superare comunque lire 8 mila per ogni metro quadrato di superficie interessata, esclusa l'area di sedime dei manufatti, e lire 16 mila per ogni metro cubo di volume edificato. Il limite massimo del contributo è, comunque, fissato in lire 400 milioni.»

Art. 2

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 «Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano»

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

«6 bis. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo non potranno, in ogni caso, essere superiori al massimale previsto dalla regola «de minimis» di cui alla comunicazione CE pubblicata sulla GUCE n. C68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni.»

Art. 3

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 «Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano»

1. Il comma 2 dell'articolo 5 è così sostituito:

«2. Le domande di contributo devono essere presentate

entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale.»

Art. 4

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 «Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano»

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 le parole: «entro il 31 marzo di ogni anno» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio di ogni anno».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

«3 bis. La graduatoria degli interventi ammessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) si presenterà divisa in due sub-graduatorie che saranno ordinate in modo da finanziare, nell'ordine, i soggetti inclusi nella prima e poi, di seguito, quelli della seconda. Saranno inclusi nella seconda i progetti e/o i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso enti, società o consorzi, siano stati destinatari di contributi ai sensi della presente legge, ovvero di altre normative, anche comunitarie, per i quali il contributo concesso sia stato successivamente revocato o rideterminato in misura superiore al venti per cento.»

3. Il comma 4 dell'articolo 6 è così sostituito:

«4. La Giunta regionale revoca il contributo concesso nei seguenti casi:

- a) mancata attuazione o modificazione senza preventiva autorizzazione dell'iniziativa finanziata;
- b) mancato inizio dei lavori entro un anno dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di approvazione della graduatoria delle domande ammesse relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- c) non ultimazione degli interventi nei due anni successivi all'inizio dei lavori.»

4. Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

«4 bis. Per gli interventi relativi agli esercizi dal 1993 al 1996, il termine per l'ultimazione delle opere viene fissato al 31 dicembre 2000, per gli interventi ammessi nel 1997 il termine è fissato al 31 dicembre 2001, per gli interventi ammessi nel 1998 il termine è al 31 dicembre 2002. Per l'esercizio 1999, il termine di ultimazione degli interventi sarà fissato nel provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, secondo i criteri di cui al presente articolo. In ogni caso i beneficiari devono trasmettere una relazione sullo stato di attuazione dei progetti al 31 dicembre di ogni anno da far pervenire entro il 31 gennaio successivo pena la revoca del contributo assegnato.

4 ter. Le risorse che si renderanno successivamente disponibili per effetto di revoche e/o rideterminazioni, sa-

ranno utilizzate per scorrere le graduatorie delle domande ammesse, per le rispettive tipologie di intervento, con precedenza per quelle a cui è stato assegnato un contributo in misura ridotta rispetto ai massimali previsti, per insufficienza dello stanziamento. Ulteriori somme ancora disponibili saranno ripartite secondo i criteri fissati di anno in anno dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al precedente comma 1.».

Art. 5

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 «Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano», come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 le parole «*Dirigente generale del Dipartimento per l'Artigianato*» sono sostituite dalle parole «*Dirigente della struttura regionale competente*».

2. Il comma 1 bis dell'articolo 7 è abrogato.

3. Il comma 2 dell'articolo 7 è così sostituito:

«2. *I contributi di cui all'articolo 1, lettere b) e c), sono erogati ai soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 5 con Decreto del dirigente della struttura regionale competente in unica soluzione, a presentazione della rendicontazione finale dell'iniziativa agevolata.*».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 dicembre 1999, n. 58

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 58, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Struttura responsabile degli adempimenti procedimentali;
- 6 - Note agli articoli della legge regionale;

1. Indice

- Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 «Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano»
- Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 «Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano»
- Art. 3 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 «Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano»
- Art. 4 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 «Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano»
- Art. 5 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 «Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano», come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6

2. Procedimento di formazione della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 58

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Floriano Pra, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 4 maggio 1999, n. 20/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 maggio 1999, dove ha acquisito il n. 526 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni

consiliari 1^a e 3^a in data 14 maggio 1999 ;

- La 3^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 2 novembre 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Mario Rossi, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 novembre 1999, n. 10452;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 26 novembre 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 17 dicembre 1999, n. 2239/20604/4, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 22 giugno 1993, n. 18, al fine di incentivare lo sviluppo economico del settore artigiano, prevede contributi in conto capitale per:

- a) il completamento, l'ampliamento e la realizzazione nuove aree e di infrastrutture atte a garantire servizi alle imprese artigiane;
- b) l'acquisto e il recupero di immobili dismessi da riutilizzare nelle attività artigiane;
- c) l'acquisto e il recupero di immobili situati nei centri storici da destinare ad attività artigianali.

Ora, a sei anni dall'entrata in vigore della legge si è potuto constatare che la stessa presenta alcune carenze. Si reputa necessario ed urgente intervenire con modifiche al suo articolato al fine di garantire, in particolare, maggior rigore e celerità dell'attività istruttoria e l'efficacia dell'intervento finanziario della Regione, tale da costituire incentivo significativo per alcune particolari azioni previste dalla normativa in oggetto.

Sul primo punto, per vero, è recentemente intervenuta la DGR n. 2119 del 9 giugno 1998 con la quale sono state apportate parziali modifiche alle modalità attuative della legge, approvate con DGR n. 1667 del 28 marzo 1995.

La citata DGR n. 2119/1998 ha modificato le modalità di erogazione dei contributi concessi ai sensi delle lettere b) e c), prevedendo l'erogazione in unica soluzione invece che per stato di avanzamento dei lavori in considerazione del fatto che l'accertamento di eventuali irregolarità nella realizzazione delle iniziative agevolate interviene, di norma, a seguito della rendicontazione finale, quando il contributo è già stato accreditato nella quasi totalità dell'importo e ciò comporta una complessa procedura di recupero delle somme erogate, nel caso in cui i contributi vengano revocati o rideterminati.

Tale modificazione, apportata alle modalità attuative della legge regionale n. 18/1993, deve però necessariamente intervenire anche per la legge stessa che, all'articolo 7, comma 2, prevede l'accredito di acconti, appunto, per stati di avanzamento lavori.

Inoltre l'esperienza maturata nei decorsi esercizi in cui la legge ha avuto attuazione suggerisce l'apporto di altre modifiche.

In primo luogo si esprime l'intendimento di accelerare l'attività istruttoria, consentendo agli uffici regionali di acquisire la documentazione prescritta ed eventuali integrazioni e/o chiarimenti prima della sospensione dell'attività delle imprese nel periodo estivo e di assumere impegni di spesa prima della scadenza dell'esercizio finanziario.

A tale scopo si ritiene utile anticipare la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dal 31 maggio al 30 aprile di ogni anno.

Ancora, per quanto riguarda i contributi da assegnare ai sensi dell'articolo 2, comma 4 (attività autotrasporto), si ritiene doveroso correggere i parametri di riferimento fissati per la determinazione della percentuale di contributo per la realizzazione di infrastrutture per le imprese artigiane di autotrasporto.

Appare infatti inadeguata la parametrizzazione esistente, basata sugli stessi termini di riferimento delle aree attrezzate, considerato che le infrastrutture a servizio delle imprese di autotrasporto hanno caratteristiche diverse; le stesse infatti consistono in edifici per servizi comuni, quali officine, mense, pompe di benzina e, in misura minore, in opere di urbanizzazione delle aree.

Si propone pertanto di fissare i nuovi parametri da rapportare, oltre che alla superficie interessata, anche ai volumi da edificare.

Fermo restando il limite massimo del contributo, fissato per le tipologie di intervento di cui alla lettera a) della legge regionale n. 18/1993 in lire 400.000.000, si propone di integrare le modalità di calcolo del contributo sia commisurandolo al parametro esistente di lire 8.000 per ogni metro quadrato di superficie, esclusa l'area di sedime dei manufatti, sia prevedendo il parametro di lire 16.000 per ogni metro cubo di volume edificato.

Si ritiene infine opportuno prescrivere dei termini per l'avvio e l'ultimazione delle iniziative da parte dei soggetti beneficiari, non contenendo la legge regionale alcun riferimento in proposito.

Tale intendimento prende le mosse dall'esigenza di ancorare gli impegni di spesa assunti ai tempi prescritti dalle norme sulla contabilità, evitando che somme consistenti finiscano tra i residui perenti.

Inoltre, alcune misure di obiettivi della CE a contributo FESR, in gestione della Direzione Artigianato, prescrivono precise tempistiche per la realizzazione degli interventi

finanziati, alcuni dei quali hanno caratteristiche del tutto analoghe a quelle degli interventi di cui alla legge regionale n. 18/1993, articolo 1, comma 1, lettera a).

Ebbene, all'amministrazione è fatto obbligo, in particolare con l'entrata in vigore delle più recenti norme sul procedimento amministrativo, di applicare, secondo i criteri della imparzialità e dal buon andamento, regole analoghe per i casi analoghi.

Tali regole però non possono non tenere conto che le leggi regionali, in quanto finanziate di anno in anno, presentano aspetti peculiari rispetto a quelli propri dei programmi a scadenza pluriennale, come sono quelli comunitari.

Ciò premesso si propone di prescrivere ai soggetti beneficiari l'inizio dei lavori entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione sul BUR delle graduatorie delle domande ammesse. Gli stessi dovranno concludersi entro due anni dal loro inizio, termine ritenuto congruo per portare a termine opere che consistono pressoché esclusivamente nell'urbanizzazione di aree.

Per quanto riguarda le iniziative ammesse a contributo tra il 1993 e il 1998, dovendo fissare anche per queste un termine per la conclusione dei lavori, si propone l'assegnazione del termine del 31 dicembre 2000 per l'ultimazione dei lavori relativi alle domande ammesse a contributo tra il 1993 e il 1996, del 31 dicembre 2001 per le domande ammesse nel 1997 e del 31 dicembre 2002 per le domande ammesse nel 1998.

Il mancato rispetto dei termini sopra citati comporterà la revoca del contributo assegnato, sanzione che si ritiene poter applicare anche nel caso in cui venga omessa, previa messa in mora, la trasmissione della relazione annuale sullo stato di avanzamento di lavori al 31 dicembre di ogni anno, relazione che dovrà essere fatta pervenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Viene ritenuto equo riservare diverso trattamento, meno favorevole, alle domande riferite a soggetti o a progetti per i quali sia intervenuto un provvedimento di revoca del contributo, assegnato ai sensi di norme regionali o comunitarie, o di sua rideterminazione in misura superiore al venti per cento dello stesso.

A tale scopo si propone che tali domande siano inserite in una sub-graduatoria da finanziare solo se residueranno disponibilità una volta esaurito il finanziamento delle altre domande ammissibili.

Allo scopo di utilizzare al meglio tutte le risorse disponibili, si ritiene funzionale introdurre in legge anche la possibilità di destinare eventuali economie che potranno realizzarsi per effetto di revoche o rideterminazioni, allo scorrimento delle graduatorie nel caso in cui queste comprendano domande finanziate in misura ridotta rispetto ai massimali previsti ovvero non finanziate pur se ritenute ammissibili, con precedenza alle prime.

4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 58

- Entro il **30 aprile di ogni anno**, i comuni, i loro consorzi, le loro associazioni e unioni, le comunità montane, nonché i consorzi e società consortili costituite ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, possono presentare domanda di contributo al Presidente della Giunta regionale per interventi sul territorio a favore del settore artigiano (art. 5, comma 2, l.r. n. 18/1993, come sostituito dall'art. 3, l.r. n. 58/1999).
- Entro il **28 febbraio di ogni anno**, la Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare e sulla base delle disponibilità previste nel bilancio regionale, stabilisce l'ammontare delle somme a disposizione per ogni intervento a favore del settore artigiano e i criteri sulle eventuali variazioni (art. 6, comma 1, l.r. n. 18/1993, come modificato dall'art. 4, comma 1, l.r. n. 58/1999)
- Entro il **31 gennaio di ogni anno**, i beneficiari dei contributi per gli interventi sul territorio a favore del settore artigiano, devono trasmettere una relazione sullo stato di attuazione dei progetti soggetti a contributo alla data del 31 dicembre precedente, pena la revoca del contributo assegnato (art. 6, comma 4bis, l.r. n. 18/1993, come aggiunto dall'art. 4, comma 1, l.r. n. 58/1999)

5. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale artigianato

6. Note agli articoli della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 58

Di seguito vengono riportate le norme statali e regionali citate nella summenzionata legge regionale.

- Nota alla l.r. n. 58/1999:

legge regionale 22 giugno 1993, n. 18, "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano" (vedasi testo coordinato pubblicato nel Bollettino ufficiale 7 novembre 1997, n. 93)